



COMUNE DI FIORANO MODENESE  
Provincia di Modena

**Delibera Numero 24 del 27/04/2023**

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta pubblica di prima convocazione

**Oggetto : MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI - TA.RI.**

L'anno **DUEMILAVENTITRE** il giorno **VENTISETTE** del mese di **APRILE** alle ore **19:12**, si è tenuto il Consiglio Comunale, previo invio di invito scritto a domicilio nei modi e nei termini di cui agli artt. 22, 23 e 24 del Regolamento del Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano presenti:

<b>N</b>	<b>Nome</b>	<b>P</b>	<b>N</b>	<b>Nome</b>	<b>P</b>
1	TOSI FRANCESCO	X	10	CUOGHI MARIA LUISA	X
2	REMIGIO FEDERICO		11	BENEVENTI MATTEO	X
3	EL KHOLTI MOHAMED	X	12	BASTAI GRAZIANO	X
4	GIULIANI GIAN BATTISTA	X	13	MONTORSI ROBERTO	X
5	CASOLARI FIORENZA	X	14	ORSI ROBERTO	
6	BONETTI CESARINA	X	15	BASTAI MARGHERITA	
7	REGINATO ALESSANDRO	X	16	ROGGIANI MASSIMO	
8	GUALMINI DONATO	X	17	MARTINELLI FABIO	X
9	MANFREDINI STEFANO	X			

Totale Presenti n. 13

Totale Assenti n. 4

Sono altresì presenti i seguenti Assessori: LUSETTI MONICA, SILINGARDI MORENA, BRANDUZZI DAVIDE, BUSANI LUCA, SANTINI CARLO.

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Generale **Dott.ssa Anna Maria Motolese**.

Il signor **Reginato Alessandro** Presidente, riconosciutane la legalità dichiara aperta la seduta, designando scrutatori i tre Consiglieri: GIULIANI GIAN BATTISTA, CUOGHI MARIA LUISA, MONTORSI ROBERTO.

L'ordine del giorno diramato ai Signori Consiglieri ai sensi dei citati artt. 22, 23 e 24 del Regolamento del Consiglio Comunale porta la trattazione dell'oggetto qui a margine indicato.

Rispetto all'appello iniziale, a seguito di quanto riportato nel verbale 23 in data odierna, sono assenti i consiglieri: Bastai Graziano, Montorsi, Martinelli, Manfredini e Gualmini ed è presente il consigliere Remigio.

Per quanto riportato nel verbale n. 23 in data odierna ed ai sensi dell'art. 35 comma 2 del vigente regolamento del Consiglio comunale la seduta è qualificata "di seconda convocazione". È stato individuato quale scrutatore in sostituzione del consigliere Montorsi il consigliere Beneventi e confermati scrutatori i consiglieri Cuoghi e Giuliani.

Illustra il punto all'o.d.g. la dott.ssa Brusiani.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Premesso che** l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013, istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato alla erogazione ed alla fruizione di servizi comunali, e composta da tre distinti tributi : Imposta Municipale Propria (IMU), Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI) e Tassa sui Rifiuti (TARI);

**Considerato che** l'art. 1, comma 738 della Legge n.160/2019 dispone l'abrogazione, a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'Imposta Comunale Unica (IUC), istituita con Legge n.147/2013, limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;

**Considerato che** l'articolo 3, comma 5-quinquies del DL 228/2021, così come modificato dall'art. 43 comma 11 del DL 50 del 17/5/22 (DL Aiuti), in deroga al comma 683 della legge 147/2013, scollega i termini di approvazione del Pef, delle tariffe e dei regolamenti della TARI dalla scadenza del Bilancio di Previsione, fissandone la scadenza al 30 Aprile di ciascun anno, ovvero entro il termine di approvazione del Bilancio di Previsione, laddove lo stesso sia differito a dopo tale data;

**Preso atto che** il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2023-2025, fissato al 30 Aprile 2023 dall'art. 1, comma 775, della Legge di Bilancio 2023 (Legge 29 dicembre 2022, n. 197, pubblicata sulla G.U. n. 303 del 29 dicembre 2022), con Dm 19 aprile 2023 è stato differito al 31 Maggio 2023 e che, pertanto, tale termine coincide con quello previsto per l'approvazione del Pef, delle Tariffe e dei Regolamenti Tari;

**Considerato che**, in materia di potestà regolamentare :

-l'art. 52, del D.lgs. n. 446/1997, disciplina la potestà regolamentare del Comune, ponendo vincoli espressi solo in materia di soggetti passivi, oggetti imponibili ed aliquote massime, prevedendo altresì che *"per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;

- il comma 702 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate dal soprarichiamato art. 52 del D.Lgs.446/97;

- il comma 682 dell'art. 1 della L.147/2013 determina, nell'ambito della potestà regolamentare, le materie oggetto di disciplina per l'applicazione della Tassa Rifiuti;

-l'art. 1, comma 660, della Legge n. 147/2013, dispone che *"il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune"*;

**Considerato pertanto che**, ai sensi del comma 660 dell'art.1 della L.147/2013, l'Ente ha la facoltà, nell'ambito della potestà regolamentare in materia di Tari, di deliberare ulteriori riduzioni ed agevolazioni e/o esenzioni rispetto alle riduzioni tariffarie di cui al comma 659 del medesimo articolo, che vengono definite, pertanto, atipiche in quanto la relativa copertura deve essere garantita attraverso apposite autorizzazioni di spesa e assicurata mediante il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

**Visto** il vigente regolamento TA.RI approvato con deliberazione consiliare n. 31 del 16/04/2014 e modificato con le deliberazioni consiliari n.60 del 17/07/2014, n.38 del 05/05/2015, n.22 del 28/04/2016, n.12 del 30/03/2017, n.9 del 28/03/2018, n.19 del 28/02/2019, n.52 del 27/07/2020, n.41 del 24/06/2021 e n.101 del 28/11/2022;

**Rilevato che** il vigente Regolamento Tari prevede le seguenti agevolazioni atipiche :

- **Art.12 – “Agevolazioni atipiche per Utenze Domestiche”** destinate a contribuenti che versano in particolari condizioni di disagio economico e/o sociale;
- **Art.12 bis – “Agevolazioni atipiche per Utenze Non Domestiche : sostegno alla lotta contro il gioco d’azzardo”** destinate ad attività che aderiscono alla lotta contro il gioco d’azzardo;
- **Art 12 ter- “Agevolazioni atipiche per Utenze Non Domestiche situate in zone svantaggiate”** riconosciute ad attività commerciali che sono situate in zone economicamente svantaggiate;
- **Art. 12 quater – “Agevolazioni atipiche per Utenze Domestiche : sensibilizzazione all’utilizzo di pannolini lavabili per bambini di età compresa tra 0 e 3 anni”** destinate alle famiglie che utilizzano pannolini lavabili per bambini di età compresa tra 0 e 3 anni;
- **Art. 12 quinquies – “Agevolazioni atipiche per Utenze Domestiche e/o Non Domestiche : sostegno in gravi situazioni derivanti da calamità naturali, epidemie ed eventi straordinari”** destinate sia ai nuclei familiari che alle imprese al verificarsi di gravi situazioni derivanti da calamità naturali, epidemie ed eventi straordinari;

**Rilevata** la necessità di procedere con una variazione all’Art.12 quinquies avente ad oggetto “Agevolazioni atipiche per Utenze Domestiche e/o Non Domestiche : sostegno in gravi situazioni derivanti da calamità naturali, epidemie ed eventi straordinari” per semplificare le procedure di determinazione dei criteri di attribuzione delle agevolazioni tariffarie oggetto dell’articolo, in linea con gli Art. 12, 12 bis, 12 ter e 12 quater;

**Ritenuto**, pertanto, di modificare il comma 4 dell’Art 12 quinquies sostituendo la locuzione *“nella delibera di approvazione delle tariffe per l’anno di riferimento”* con la locuzione *“da apposita Deliberazione di Giunta Comunale”*;

**Preso atto** del nuovo testo del comma 4 dell’Art.12 quinquies, come di seguito indicato :  
*“L’agevolazione viene concessa per il periodo interessato dall’evento straordinario, nel rispetto della normativa statale e secondo i criteri e le modalità stabilite da apposita Deliberazione di Giunta Comunale.”*;

**Ritenuto** di procedere con l’individuazione di una ulteriore agevolazione atipica ai sensi del comma 660 della L.147/2013, a favore delle Associazioni che, in virtù di regolare convenzione stipulata con il Comune di Fiorano Modenese, occupano e/o utilizzano strutture e/o impianti di proprietà del Comune o di una sua partecipata, per lo svolgimento di attività ricreative, sportive o culturali senza alcun fine di lucro;

**Dato atto che** per disciplinare tale agevolazione atipica destinata alle Utenze Non Domestiche, è necessario effettuare una modifica al vigente Regolamento che preveda l’introduzione del seguente articolo :

**“Articolo 12 sexies – Esenzione atipica per Utenze Non Domestiche : Associazioni senza scopo di lucro titolari di rapporto di concessione di immobile con l’Amministrazione.**

1. Ai sensi del comma 660 della L.147/2013, e nell’esercizio della potestà regolamentare di cui all’art.52 del D.Lgs.446/97, è riconosciuta una esenzione Tari alle Associazioni di volontariato e/o di promozione sociale, in presenza dei seguenti requisiti :

- a) occupazione e/o utilizzo in concessione di strutture e/o impianti di proprietà del Comune di Fiorano Modenese o di una sua partecipata, sulla base di una convenzione vigente;
- b) svolgimento nelle strutture e/o impianti in concessione, di attività ricreative, sportive o culturali senza alcun fine di lucro.

2 L’esenzione è applicata attraverso l’abbattimento, in bolletta, del 100% dell’importo Tari dovuta per l’anno solare di riferimento.

3 Al mancato introito derivante dall'applicazione della suddetta misura, il Comune fa fronte con risorse della fiscalità generale sulla base di apposite autorizzazioni di spesa, senza alcun aggravio diretto alle altre categorie di utenza Tari."

**Richiamati :**

-l'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, in base al quale: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";

- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 201/2011, in base al quale "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.";

**Dato atto** che la proposta di deliberazione è stata esaminata dalla Commissione Consiliare 1 "Attività e Affari Generali" nella seduta del 20 Aprile 2023;

**Visto** il parere favorevole dell'organo di revisione reso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del D.L. n.174/2010;

**Visti** i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/00, come da allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Con voti favorevoli ed unanimi, espressi in forma palese dai 9 consiglieri presenti e votanti;

**D e l i b e r a**

Per i motivi esposti in premessa che sono di seguito interamente richiamati :

**1) Di modificare** il Regolamento Comunale per la disciplina Tassa sui Rifiuti (TARI) come segue :

**Articolo 12 quinquies – Agevolazioni atipiche per Utenze Domestiche e/o Non Domestiche : sostegno in gravi situazioni derivanti da calamità naturali, epidemie ed eventi straordinari.**

Al comma 4, la locuzione "nella delibera di approvazione delle tariffe per l'anno di riferimento" viene sostituita con la locuzione "da apposita Deliberazione di Giunta Comunale";

Il comma 4 originario viene, pertanto, sostituito dal seguente :

4. "L'agevolazione viene concessa per il periodo interessato dall'evento straordinario, nel rispetto della normativa statale e secondo i criteri e le modalità stabilite da apposita Deliberazione di Giunta Comunale.";

**2) Di integrare** il Regolamento Comunale per la disciplina Tassa sui Rifiuti (TARI), inserendo dopo l'Art. 12 quinquies, il seguente :

**"Articolo 12 sexies – Esenzione atipica per Utenze Non Domestiche : Associazioni senza scopo di lucro titolari di rapporto di concessione di immobile con l'Amministrazione.**

1. *Ai sensi del comma 660 della L.147/2013, e nell'esercizio della potestà regolamentare di cui all'art.52 del D.Lgs.446/97, è riconosciuta una esenzione Tari alle Associazioni di volontariato e/o di promozione sociale, in presenza dei seguenti requisiti :*

*a) occupazione e/o utilizzo in concessione di strutture e/o impianti di proprietà del Comune di Fiorano Modenese o di una sua partecipata, sulla base di una convenzione vigente;*

*b) svolgimento nelle strutture e/o impianti in concessione, di attività ricreative, sportive o culturali senza alcun fine di lucro.*

2 *L'esenzione è applicata attraverso l'abbattimento, in bolletta, del 100% dell'importo Tari dovuta per l'anno solare di riferimento.*

3 *Al mancato introito derivante dall'applicazione della suddetta misura, il Comune fa fronte con risorse della fiscalità generale sulla base di apposite autorizzazioni di spesa, senza alcun aggravio diretto alle altre categorie di utenza Tari. ”;*

**3) Di approvare** il testo integrale del Regolamento riportante le modifiche di cui ai punti precedenti che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale (allegato A);

**4) Di dare atto che** quanto disposto con la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.L. 41/2021, ha effetto dal 1° gennaio 2023;

**5) Di dare atto che** ai sensi dell'art. 1, comma 767 della Legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 28 ottobre 2023 e che, ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2023, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

**6) Di dichiarare**, visto l'art. 72 del vigente Regolamento del Consiglio comunale, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U.E.L. n.267/00.

-----  
(Degli interventi di cui si fa menzione nel presente verbale è stata effettuata fonoriproduzione su supporto informatico (MP3) a norma e per gli effetti di cui all'art. 78 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale. Il file, contenente la fonoriproduzione, viene archiviato in apposita cartella con la data della relativa seduta consiliare e verrà conservata con gli atti, a disposizione, dei singoli consiglieri e degli aventi titolo).

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

Il Presidente del Consiglio  
Reginato Alessandro  
*Atto sottoscritto digitalmente*

Il Segretario Generale  
Dott.ssa Anna Maria Motolese  
*Atto sottoscritto digitalmente*

---